

**Regolamento del Consiglio del _____
sullo Statuto della Società Privata Europea (Regolamento SPE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA –

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) condizione per lo sviluppo del mercato comunitario e per l'auspicato miglioramento della situazione economica e sociale nell'intera Comunità è, oltre all'eliminazione delle barriere commerciali, una riorganizzazione di dimensione comunitaria dei fattori produttivi, nonché la possibilità di organizzare nel modo più efficiente possibile le strutture esistenti delle imprese o dei gruppi di imprese indipendentemente dalla loro sede;
- (2) il raggiungimento di questi obiettivi incontra difficoltà giuridiche, finanziarie e psicologiche. È stato possibile eliminarne alcune attraverso l'armonizzazione del diritto societario degli Stati membri, mediante le direttive emanate in base all'articolo 44 del trattato. Ciò non evita, tuttavia, che le imprese soggette a diversi ordinamenti giuridici scelgano una forma societaria regolata da una particolare legislazione nazionale. La mancanza della possibilità di scegliere una forma comunitaria standard riduce anche le opzioni di ottimizzare le strutture attraverso le operazioni commerciali effettuate dalle imprese;
- (3) in tal modo il quadro giuridico in cui le imprese della Comunità devono ancora muoversi e che viene regolato soprattutto dal diritto nazionale, non corrisponde più al quadro economico in cui queste dovrebbero svilupparsi per rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi menzionati nell'articolo 18 del trattato. Tale situazione ostacola sensibilmente l'attività economica delle società in diversi Stati membri;
- (4) è perciò indispensabile che le imprese dispongano di una forma giuridica uniforme a livello comunitario;

- (5) gli Stati membri devono far sì che le disposizioni applicabili alle società private europee (SPE) sulla base di tale regolamento non conducano né ad una discriminazione, attraverso cui le SPE vengano ingiustificatamente trattate in modo diverso rispetto alle società di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2157/2001, né comportino condizioni sproporzionatamente rigorose per la costituzione di una SPE o per il trasferimento della sua sede legale;
- (6) l'uniformità giuridica delle imprese europee deve corrispondere all'estensione della loro attività economica. Perciò, accanto alle forme societarie della legislazione nazionale, è necessario prevedere la creazione di imprese di livello inferiore alla Società Europea, la cui struttura e il cui funzionamento vengano regolati mediante un regolamento comunitario direttamente applicabile in tutti gli Stati membri;
- (7) in tal modo si rende possibile sia la costituzione che l'amministrazione di imprese di taglio europeo, senza che le differenze esistenti fra le singole legislazioni vigenti per le società commerciali e il loro campo d'applicazione limitato costituiscano un ostacolo;
- (8) gli obiettivi perseguiti attraverso la riforma legislativa della SPE richiedono, comunque, che chiunque possa costituire una SPE anche senza l'esistenza di un rapporto transfrontaliero;
- (9) le disposizioni vigenti per le società degli Stati membri di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2157/2001 relative alla fusione, divisione e al cambiamento della forma sono analogamente applicabili alle SPE;
- (10) la stessa SPE deve essere una società di capitali che, sia per quanto riguarda il finanziamento che per quanto riguarda l'amministrazione, risponda al meglio alle esigenze delle imprese che operano a livello comunitario. Per garantire a tali imprese una dimensione significativa, si consiglia di fissare un capitale minimo che permetta alle società di disporre di una base di capitale sufficiente, senza che ciò renda più difficile la costituzione della SPE per le piccole e medie imprese;
- (11) per quanto riguarda la creazione, il cambiamento di struttura e la disposizione di quote sociali e le corrispondenti formalità da osservare, la SPE si appoggia alle infrastrutture legislative dello Stato in cui si trova la sua sede legale, salvo disposizione contraria del presente regolamento. Ad ogni modo le disposizioni del regolamento assicurano un comportamento uniforme di tutte le SPE nel traffico commerciale e creano un sistema comu-

nitario di governo societario nonché trasparenza a livello comunitario dei dati d'impresa delle SPE e dei rapporti partecipativi con essa;

- (12) per la lotta contro gli abusi, in particolare il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo, è previsto uno standard uniforme per l'identificazione dei soci e degli organi societari, così come dei titolari di quote sociali. Al fine di conseguire tale obiettivo servono parimenti disposizioni in merito alle possibilità di notifica e alla competenza giudiziaria, così come un riconoscimento a livello comunitario dei divieti d'esercizio d'attività degli amministratori;
- (13) per quanto riguarda l'organizzazione specifica della struttura interna viene stabilito solamente un quadro normativo di ampia portata. È ancora possibile organizzare la struttura interna secondo le consuetudini nazionali, in cambio la spesa è però ridotta al minimo sulla base del quadro giuridico fornito. Il diritto vincolante si limita all'essenziale per la tutela dei soci di minoranza e dell'attività commerciale;
- (14) la partecipazione dei lavoratori della SPE alle deliberazioni dei suoi organi societari è regolata secondo la legislazione della sede legale. Nella misura in cui i lavoratori della SPE operano negli Stati membri in cui esistono tali norme, vengono conteggiati nel calcolo dei quorum come lavoratori nello Stato in cui l'impresa ha sede legale. Nella misura in cui tali norme esistono, essi esercitano i loro diritti nello stabilimento;
- (15) al fine di garantire uno standard uniforme è anche necessaria un'armonizzazione della legislazione sui legami societari in merito alla partecipazione della SPE;
- (16) deve essere garantito che, qualora vengano infrante le disposizioni del presente regolamento, ogni Stato membro applichi le sanzioni valide per le società di cui all'allegato II del regolamento CE n. 2157/2001 soggette alla sua legislazione;
- (17) altri ambiti legislativi come il diritto fiscale, il diritto della concorrenza, il diritto tributario e il diritto fallimentare non vengono contemplati dal presente regolamento, fatta eccezione per l'obbligo dell'amministrazione a presentare una domanda per l'apertura di una procedura fallimentare. Le disposizioni legislative degli Stati membri e il diritto societario vengono applicate agli ambiti sopramenzionati così come a quelli non compresi nel presente regolamento;
- (18) l'entrata in vigore del presente regolamento deve essere rimandata, affinché tutti gli Stati membri siano messi in condizione di introdurre a tempo

debito i procedimenti necessari per la costituzione e le attività della SPE con sede legale nel proprio territorio giurisdizionale, di modo che il regolamento possa essere applicato;

- (19) la SPE dovrebbe poter trasferire la sua sede legale in un altro Stato membro. Le disposizioni specifiche saranno contenute nella direttiva da elaborare per il trasferimento transfrontaliero della sede legale;
- (20) il trattato non prevede competenze diverse per l'adozione del presente regolamento da quelle contenute nell'articolo 308;
- (21) poiché, come specificato sopra, gli obiettivi delle misure previste non possono essere raggiunti adeguatamente dagli Stati membri, in quanto si tratta di costituire la SPE a livello europeo, e poiché, per la portata e gli effetti delle misure, tali obiettivi possono di conseguenza essere meglio raggiunti a livello comunitario, la Comunità può prendere dei provvedimenti in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo;

ha adottato il seguente regolamento:

Titolo 1 **Disposizioni generali**

Articolo 1 **Definizione**

- (1) Nel territorio della Comunità possono essere costituite società in forma di Società private europee¹ (Societas Europaea Privata, in seguito "SPE"²) nell'osservanza delle condizioni e modalità previste dal presente regolamento.
- (2) La SPE è una società il cui capitale è diviso in quote. Ogni titolare di quote risponde soltanto nei limiti del capitale sottoscritto.

¹ A differenza della SE, la forma giuridica della SPE non dovrebbe essere limitata solo alle società commerciali; dovrebbe essere possibile anche l'amministrazione dei beni privati (le società che posseggono territori all'estero).

² Il nome e l'abbreviazione sono composti in conformità rispettivamente alla "SE" e alla "SCE", al fine di garantire una presentazione uniforme delle forme societarie europee.

- (3) Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, la SPE viene costituita a tempo indeterminato³.
- (4) La SPE ha personalità giuridica.

Articolo 2 Fondatori

Le SPE possono essere costituite da qualsiasi persona naturale o giuridica (fondatori).⁴

Articolo 3 Diritto applicabile

- (1) Per quanto riguarda la procedura della costituzione, della modifica dell'atto costitutivo o del trasferimento di quote, comprese le relative formalità da espletare, si applicano le disposizioni dello Stato presso il specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE è iscritta la SPE (Stato che ospita la sede legale) per le società di cui all'allegato II nella versione del regolamento (CE) n. 2157/2001, salvo disposizione contraria del presente regolamento. In tale Stato la SPE ha la sua sede legale ai sensi del presente regolamento.
- (2) Inoltre i rapporti giuridici fra la SPE e i suoi organi nonché fra i suoi titolari di quote, compresi i rapporti giuridici fra i titolari di quote, sono esclusivamente soggetti alle disposizioni del presente regolamento.⁵
- (3) Nell'atto costitutivo o mediante deliberazione dei soci è possibile derogare alle disposizioni di tale regolamento, salvo sua disposizione contraria.⁶

³ Il limite temporale dell'esistenza delle società è presente in numerosi ordinamenti giuridici (es. Francia). È perciò storicamente fondato, ma non dovrebbe essere recepito.

⁴ A differenza di quanto avviene per la SE, per la costituzione della SPE non dovrebbero esistere limitazioni.

⁵ *Ratio legis* la SPE si appoggia all'infrastruttura giuridica presente dello Stato in cui si trova la sua sede. Di conseguenza, tutte le questioni procedurali sono soggette alla corrispondente legislazione nazionale.

⁶ La disposizione stabilisce chiaramente che il presente regolamento contiene disposizioni cautelari. Il regolamento indica direttamente o indirettamente in che misura le disposizioni sono costrittive (es. attraverso "solamente", "almeno", "deve", "non deve").

Articolo 4 Notifiche

Le notifiche alla SPE o ai suoi organi societari possono essere effettuate nella sua sede legale. Le azioni contro la SPE o contro i suoi organi societari possono essere intentate presso il tribunale della sede legale.⁷ Secondo tale regolamento, ogni amministratore e ogni membro di una commissione di vigilanza o di un consiglio d'amministrazione costituisce un organo societario (articolo 10).⁸

Articolo 5 Gruppo

- (1) Qualora la SPE (società dominante) prenda parte in maniera decisiva ad un'altra società (società dominata) o qualora esse possano influire decisamente in altro modo sulla gestione di altre società, esse costituiscono un gruppo. Nella misura in cui sono presenti più società dominanti o dominate, nel loro complesso anche queste costituiscono un gruppo.
- (2) La società dominante deve bilanciare i vantaggi che sorgono per la società dominata attraverso l'esercizio della sua influenza ai sensi del paragrafo 1, a meno che tale influenza sia stata esercitata a causa di un comune interesse economico, sociale o finanziario nell'ambito di obiettivi stabiliti per il gruppo, in cui gli interessi di tutti i componenti del gruppo vengano adeguatamente presi in considerazione⁹. La frase 1 non trova alcuna applicazione nella misura in cui fra le società è stato concluso un accordo, nell'ambito del quale la società dominante si impegna a bilanciare una perdita della società dominata.
- (3) Un accordo ai sensi del paragrafo 2, frase 2, ai fini della sua efficacia, necessita dell'approvazione delle assemblee dei soci delle parti contraenti con una maggioranza almeno dei tre quarti dei voti espressi e dell'iscrizione nello specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE. La sua durata deve comprendere almeno un intero anno d'esercizio della società dominata.

⁷ Per alleggerire il traffico giuridico l'articolo 4 crea una disposizione in materia di notifica e di competenza giudiziaria per la sede legale. Questa viene affiancata dall'articolo 6, paragrafo 3. La stessa SPE deve occuparsi della sua raggiungibilità.

⁸ L'inclusione del comitato di vigilanza e del consiglio d'amministrazione nella definizione di organo societario è importante in vista dell'articolo 28, articolo 41, paragrafo 4 e articolo 50.

⁹ Si tratta di una versione più specifica della norma di Rozenblum di diritto francese, cfr. la Corte di cassazione francese, JCP E 1985, II, 14614.

Titolo 2 Costituzione

Articolo 6 Contenuto dell'atto costitutivo

- (1) L'atto costitutivo della SPE deve contenere¹⁰:
 - a) la ragione sociale e la sede legale della SPE,
 - b) l'ammontare del capitale sociale,
 - c) il contributo che ogni socio deve apportare in base alle sue quote sociali.
- (2) La ragione sociale della SPE deve contenere la denominazione "Societas Europaea Privata" o "SPE"¹¹.
- (3) La sede legale deve essere indicata in modo che possa essere efficacemente notificata.
- (4) L'atto costitutivo deve essere redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea. Nel momento in cui questo deve essere presentato presso un tribunale o presso un'autorità dello Stato che ospita la sede legale della SPE, deve essere fornita una traduzione in una lingua procedurale di tale Stato, la cui conformità con l'originale sia attestata da una persona autorizzata.

¹⁰ L'indicazione dei beni dell'impresa è superflua per la SPE. Per il potere di rappresentanza il bene non ha alcuna importanza. In tal modo le competenze amministrative possono essere limitate in rapporto ai soci. Del resto i beni d'impresa interessano possibili obblighi di licenza che appartengono al diritto aziendale.

¹¹ Inoltre la costituzione della ragione sociale è soggetta alla legislazione nazionale, cfr. articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 7

Quote societarie e capitale sociale

- (1) Le cifre relative alle quote societarie devono essere arrotondate all'unità euro più vicina. L'importo totale delle azioni societarie forma il capitale sociale. Questo ammonta ad almeno diecimila euro.
- (2) L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di nuove quote societarie in base ad una condizione o limite temporale; l'articolo 15 si applica per analogia. In questo caso l'ammontare totale deve essere fissato nell'atto costitutivo fino a quando verranno emesse nuove quote societarie. Con la sottoscrizione delle nuove quote societarie il capitale sociale viene aumentato.

Articolo 8

Amministratori

- (1) La SPE deve avere almeno un amministratore. I primi amministratori vengono stabiliti per deliberazione dei soci o nell'atto costitutivo.
- (2) Gli amministratori devono avere capacità giuridica. Le persone naturali in qualità di amministratori devono avere piena capacità giuridica. Salvo che gli amministratori non siano persone naturali, ai loro organi di rappresentanza si applicano le disposizioni del presente regolamento conformemente agli amministratori.¹²
- (3) Non può essere amministratore colui il quale, in seguito alla decisione di un tribunale o di un autorità amministrativa di uno Stato membro, sia stato interdetto dal ricoprire una funzione paragonabile a quella di amministratore¹³.
- (4) Ogni amministratore rappresenta completamente la SPE in via giudiziale e stragiudiziale. Mediante l'atto costitutivo o la deliberazione dei soci può essere solamente stabilito che, qualora sia presente più di un amministratore, la SPE venga rappresentata da due amministratori, da un amministratore insieme ad un procuratore o contemporaneamente da tutti gli amministratori¹⁴.

¹² Contrariamente alla legislazione tedesca, ma in conformità ad altri numerosi ordinamenti giuridici, le persone giuridiche e le società di persone possono essere anche amministratori di una SPE. Condizione di ciò è un bilanciamento dei suoi organi di rappresentanza riguardo alla pubblicità del registro e alla responsabilità.

¹³ La disposizione contiene un'accettazione a livello comunitario dei divieti d'esercizio d'attività.

¹⁴ Nell'ambito del commercio transfrontaliero esiste un interesse predominante per la chiarezza dei rapporti di rappresentanza. Di conseguenza il regolamento, nei paragrafi 4 e 6, lascia

- (5) Negli atti giuridici ogni amministratore ha il diritto di rappresentare la SPE
- a) a proprio nome oppure
 - b) come rappresentante di terzi.

L'articolo 28 resta invariato.

Mediante l'atto costitutivo o la deliberazione dei soci può essere vietata solo un'azione in base alla frase 1, lettera a) o lettera b).

- (6) Limitare la portata del potere di rappresentanza nei confronti di terzi è in caso contrario inefficace; ciò vale in particolare qualora la limitazione venga applicata affinché la rappresentanza si estenda soltanto a certi affari o tipi di affari o che questa abbia luogo solo in particolari condizioni o per un tempo determinato, o in luoghi specifici.
- (8) Gli amministratori e il loro potere di rappresentanza vengono inclusi nel specificato registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE. Le modifiche sono disciplinate analogamente.
- (9) Le disposizioni del presente regolamento relative agli amministratori si applicano anche agli amministratori delegati, qualora vengano nominati¹⁵.

l'organizzazione a discrezione della società. In linea di principio, l'amministratore, che è autorizzato a prendere decisioni autonome e cui spetta la rappresentanza unica/plurima, è considerato analogamente a quanto avviene nella situazione tipica delle PMI. È autorizzato il passaggio al principio dei quattro occhi o alla rappresentanza collettiva (cfr. anche Sec. 36a *Companies Act* 1985).

¹⁵ Conformemente alla pratica di molti Stati membri il paragrafo 9 chiarisce anche l'ammissibilità di amministratori delegati.

Articolo 9 Procuratori

- (1) La SPE può avere dei procuratori. Questi sono autorizzati a rappresentare la SPE in base al paragrafo 2¹⁶.
 - (2) Ogni procuratore rappresenta completamente la SPE in via giudiziale e stragiudiziale. La società può stabilire solamente che la SPE venga rappresentata contemporaneamente da due procuratori, da un procuratore insieme ad un amministratore o ad un altro procuratore.
 - (3) Negli atti giudiziari ogni procuratore è autorizzato a rappresentare la SPE
 - a) a proprio nome oppure
 - b) come rappresentante di terzi.
- La società può vietare solo un'azione in base alla frase, 1 lettera a) o lettera b).
- (4) L'articolo 8, paragrafo 6 si applica *mutatis mutandis* ai procuratori¹⁷.
 - (5) I procuratori e il loro potere di rappresentanza vengono inclusi nel specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE. Analogamente vale per le modifiche.

¹⁶ L'esigenza di avere a disposizione un numero sufficiente di persone giuridicamente capaci, il cui potere di rappresentanza sia facilmente verificabile, giustifica l'introduzione della procura mitteleuropea nello statuto. Rispetto al codice commerciale tedesco e austriaco il suo potere di rappresentanza viene ulteriormente formalizzato, al fine di venire incontro all'interesse dell'attività commerciale per una facile applicazione. La differenza nella portata del potere di rappresentanza fra gli amministratori e i procuratori trova applicazione nelle misure strutturali (es. accordi di fusione).

¹⁷ Si veda la nota all'articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 10

Comitato di vigilanza e consiglio d'amministrazione

La SPE può avere un comitato di vigilanza o un consiglio d'amministrazione¹⁸. L'articolo 31 si applica *mutatis mutandis* ai loro membri, salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo.

Articolo 11

Inscrizione

- (1) L'iscrizione di una SPE nel specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE può avvenire solo se l'identità dei soci, degli organi societari nonché degli eventuali procuratori, è chiarificata secondo l'articolo 8 della direttiva 2005/60/CE. Analogamente vale per le modifiche.
- (2) La Stato che ospita la sede legale di una SPE deve tenere i dati d'impresa di una SPE nella forma di cui all'allegato I del presente regolamento per consentire il controllo elettronico. A tal fine le tasse richieste non devono eccedere quelle per le imprese menzionate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2157/2001 in relazione a informazioni paragonabili¹⁹.
- (3) In applicazione delle disposizioni della prima direttiva 68/151/CEE e dell'undicesima direttiva 89/666/CEE, ai dati della SPE in formato cartaceo si applicano le norme adottate dallo Stato in cui si trova la sede legale o dello Stato in cui si trova la sede della filiale.

Articolo 12

Costituzione della SPE

- (1) La SPE si costituisce con l'iscrizione del suo statuto legale nel specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE.

¹⁸ Questo articolo serve a chiarire che una SPE può essere organizzata secondo il modello dualistico o monistico; gli amministratori sono dunque presentati come gli *officers* della legislazione inglese o come i *directeurs* della legislazione francese.

¹⁹ In base alla norma generale le SPE vengono registrate come s.r.l. L'articolo 11 crea uno standard minimo comunitario per ciò che riguarda l'identificazione (problemi riguardanti il riciclaggio di denaro), dall'altra parte crea un formato utilizzabile in tutta Europa per l'estratto del registro del commercio di una SPE, al fine di rendere accessibile le informazioni necessarie all'attività commerciale superando le barriere linguistiche.

- (2) La SPE risponde ad una transazione conclusa a suo nome prima dell'iscrizione, solamente nel caso in cui tutti i soci abbiano approvato la conclusione in generale o il singolo caso²⁰.

Titolo 3 Modifiche della struttura²¹

Articolo 13 Modifica dell'atto costitutivo

- (1) L'atto costitutivo può essere modificato solo per deliberazione dei soci. L'articolo 7, paragrafo 2, frase 3 resta invariato.
- (2) La deliberazione ha bisogno di una maggioranza pari ad almeno tre quarti dei voti espressi. L'atto costitutivo può stabilire ulteriori condizioni.
- (3) In seguito all'adozione della deliberazione sulla modifica dell'atto costitutivo deve essere presentata una nuova redazione di tale atto presso il specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE.
- (4) La modifica dell'atto costitutivo non ha alcuna validità legale prima della sua inclusione nel specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE.

Articolo 14 Aumento del capitale

- (1) Qualora venga deciso un aumento del capitale sociale, è necessaria una dichiarazione formale del sottoscrittore per la sottoscrizione di ogni nuova quota societaria o l'aumento del suo valore nominale.
- (2) La dichiarazione del sottoscrittore deve contenere:
 - a) i dati personali relativi al sottoscrittore stabiliti per i soci in base al presente regolamento;

²⁰ La disposizione recepisce l'istituto del diritto francese della *reprise* per la SPE. La "società in formazione" tedesca non offre alcun vantaggio dal punto di vista tecnico-giuridico.

²¹ Per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 1, il terzo titolo regola solo alcuni aspetti, soprattutto in relazione alla tutela delle minoranze (articolo 12, paragrafi 1 e 2), al principio di parità di trattamento (articolo 15, 16), nonché alla trasparenza delle situazioni di diritto (articolo 13, paragrafo 3 e articolo 14, paragrafo 3). L'articolo 17 si limita, con riferimento all'estensione dell'armonizzazione del diritto di conversione, ad una mera conseguenza sul piano giuridico.

- b) l'indicazione della quota di partecipazione societaria;
- c) l'indicazione del contributo dovuto.

La condizione o il limite temporale allegati alla dichiarazione del sottoscrittore devono essere conformi alla condizione o al limite temporale di cui all'articolo 7, paragrafo 2, frase 1.

- (3) Le disposizioni del presente regolamento relative alle quote societarie vengono applicate alle nuove quote societarie o alle quote il cui valore nominale è stato aumentato o alle quote societarie in seguito alla riduzione del capitale sociale.
- (4) Il capitale sociale può venire ridotto ad uno specifico importo minimo sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, qualora esso sia nuovamente raggiunto mediante un aumento del capitale, che viene dichiarato nel specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE contemporaneamente alla riduzione del capitale.
- (5) Con la registrazione dell'aumento del capitale nel specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE, le nuove quote societarie vengono ritenute emesse e quelle il cui valore nominale è stato aumentato vengono considerate aumentate.

Articolo 15 **Diritto d'opzione**

- (1) Il termine per l'esercizio del diritto d'opzione dei soci su nuove quote societarie o su quote il cui valore nominale è stato aumentato deve essere di almeno due settimane. Il termine inizia con l'avvio dell'offerta in opzione.
- (2) Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, il diritto d'opzione può essere escluso nella deliberazione relativa all'aumento di capitale, qualora esso sia nell'interesse superiore della SPE. Per l'esclusione è necessaria una maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

Articolo 16 **Ricapitalizzazione**

- (1) Qualora la SPE aumenti il capitale sociale mediante la conversione di riserve, utili o utili riportati (ricapitalizzazione), le nuove quote societarie o le quote il cui valore nominale è stato aumentato vengono attribuite ai soci in rapporto alle loro attuali quote societarie, salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo o della deliberazione relativa all'aumento di capitale con una maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.
- (2) Qualora la ricapitalizzazione comporti che ad una quota societaria venga attribuita solo una parte di una nuova quota societaria, tale diritto parziale è alienabile ed ereditabile di maniera indipendente.
- (3) I diritti provenienti da una nuova quota societaria possono essere solamente esercitati qualora i diritti parziali, che insieme producono una quota societaria intera, siano riuniti in una sola persona, o qualora più aventi diritto, i cui diritti parziali producono insieme una quota societaria intera, si associno per esercitare i diritti ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento.

Articolo 17 **Trasformazione**

Per le società menzionate di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2157/2001 la trasformazione della SPE (fusione, divisione o cambiamento di forma) viene regolata in base alle disposizioni dello Stato che ospita la sua sede legale.

Titolo 4

Capitale sociale e quote societarie

Articolo 18

Conferimento del capitale²²

- (1) Con la sua iscrizione la SPE riceve il diritto al conferimento del conferimento stabilito nell'atto costitutivo.
- (2) Qualora il diritto della SPE al conferimento del conferimento venga acquisito, ogni socio può pretendere che alla SPE venga conferito il conferimento.
- (3) Una rinuncia della SPE al diritto di conferimento o un accordo della società su questo diritto sono nulli. Ciò non è valido qualora il debitore sia solvibile e si accordi con i suoi creditori per prevenire una procedura ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B del regolamento (CE) n. 136/2000 o una procedura simile, o qualora l'obbligo di risarcimento venga regolato da una tale procedura.
- (4) Il diritto al conferimento della contribuzione si estingue a distanza di dieci anni dalla sua acquisizione. Qualora venga avviata una procedura sul patrimonio della SPE ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B del regolamento (CE) n. 136/2000, l'estinzione non subentra prima della fine di sei mesi dalla data dell'avvio.

Articolo 19

Restituzione di conferimento

- (1) Qualora il conferimento venga restituito ai soci, alla SPE compete la richiesta di restituzione. L'articolo 18 si applica *mutatis mutandis*.
- (2) In particolare non deve essere considerata come restituzione:

²² Tramite il diritto di reperimento e di mantenimento del capitale viene abbandonato il classico principio europeo continentale del capitale stabilito e da procurare prima della creazione. Al suo posto subentra una società in accomandita semplice senza accomandatario, secondo il modello della *company limited by guarantee* inglese o della LLC statunitense. I soci apportano i capitali a partire da una data determinata da loro stessi, articolo 18, paragrafo 1. Oltre alla SPE ogni socio può pretendere che alla SPE venga conferito il capitale, articolo 18, paragrafo 2. In caso di restituzione dei capitali si torna a godere di tali diritti, articolo 19. L'estinzione è regolata in modo uniforme per cui la sospensione e la riapertura dei termini dell'estinzione segue la legislazione dello Stato che ospita la sede della società. In caso di successione legale sussiste la responsabilità solidale, articolo 20, e i dettagli vengono parimenti regolati in base alla legislazione dello Stato che ospita la sede della società.

- a) il pagamento ricevuto in buona fede di una quota degli utili in seguito ad un bilancio stilato in buona fede;
 - b) la concessione di credito al socio o ad una persona a lui vicina, nella misura in questa venga attuata con tutta la debita cura.
- (3) I paragrafi 1 e 2 si applicano *mutatis mutandis* ad altri atti giuridici, nella misura in cui questi facciano fronte economicamente alla restituzione del conferimento.

Articolo 20 **Responsabilità solidale**

Qualora il debitore del conferimento venga escluso dalla SPE, allora egli ed i suoi successori rispondono come debitori solidali per i diritti nella quota societaria in base agli articoli 18 e 19. Lo stesso vale per più titolari di una quota societaria (articolo 21) o per i titolari di una quota societaria condivisa (articolo 22, paragrafo 3).

Articolo 21 **Più titolari**

- (1) Qualora una quota societaria sia suddivisa fra più cotitolari, questi possono esercitare solo collettivamente i diritti derivanti dalla stessa.
- (2) Essi rispondono come debitori solidali per le erogazioni che devono conferire sulla quota societaria.
- (3) A meno che non sia presente un rappresentante collettivo dei titolari dell'azione, le azioni legali che la SPE deve compiere nei loro confronti sono valide anche se vengono avviate solamente nei confronti di un cotitolare. La frase 1 trova applicazione nei confronti di più eredi di un socio solamente in relazione ad azioni legali che vengono condotte dopo un mese dall' acquisizione della eredità.

Articolo 22
Disposizioni sulle quote societarie²³

- (1) Le quote societarie sono ereditarie. Possono essere suddivise, unite, trasferite e tassate, salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo.
- (2) Nei confronti della SPE l'acquisizione di una quota societaria o di diritti su di essa può avvenire soltanto tramite l'accesso al documento di acquisizione di diritti. Nei confronti di terzi l'acquisizione di una quota societaria o di diritti su di essa può avvenire soltanto tramite la divulgazione dell'elenco dei soci (articolo 27) contenuta nel specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE.
- (3) Il paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis* alla suddivisione e all'unione di quote societarie.

Articolo 23
Confisca²⁴

- (1) Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, le quote societarie di un socio possono essere confiscate totalmente o parzialmente, qualora
 - a) sia avviato un procedimento relativo al patrimonio del socio interessato in base all'allegato A o all'allegato B del regolamento (CE) 136/2000 o di un procedimento simile o qualora l'avvio di un tale procedimento venga respinto per mancanza di attivi;
 - b) la quota societaria sia oggetto di esecuzione e il provvedimento non venga revocato entro tre mesi dalla notifica alla SPE;
 - c) esista una ragione importante che interessa la persona del socio interessato;
 - d) il socio interessato sia d'accordo;

²³ L'articolo 22, paragrafo 1 chiarisce la fondamentale libertà che hanno i soci di disporre delle proprie quote. Il paragrafo 2 adotta la *opposabilité au tiers* francese. La SPE o i terzi possono sempre fare appello al trasferimento dei diritti a proprio vantaggio, ad esempio con l'ammissione all'assemblea dei soci o la rivendicazione in base all'articolo 20. Tuttavia chi acquisisce una quota può ottenere la sua ammissione all'assemblea dei soci solo quando dimostra la valida acquisizione dei diritti nei confronti della società.

²⁴ L'articolo 23 contiene una tipica norma cautelare che rende ampiamente superflua una clausola analoga nell'ambito dell'atto costitutivo.

- e) la quota societaria che viene confiscata sia stata acquisita dalla SPE ai sensi dell'articolo 25.
- (2) Per la confisca è necessaria una deliberazione dei soci. Il socio interessato non ha diritto di voto a tale riguardo.
 - (3) La confisca è valida qualora venga concessa l'indennità spettante al socio interessato.
 - (4) La quota societaria decade con la validità della sua confisca e il socio interessato viene escluso dalla SPE. I diritti di terzi sulla quota societaria vengono mantenuti sull'indennità. La riduzione del capitale sociale avvenuta a causa della confisca e la modifica della versione dello statuto deve essere comunicata ai fini dell'iscrizione nel specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE.
 - (5) In base all'atto costitutivo la confisca di una quota societaria può avvenire senza l'approvazione del socio interessato solo se ciò era permesso, rispettivamente, nell'ambito dell'atto costitutivo originario o mediante una modifica dello stesso prima dell'acquisizione o del trasferimento della quota societaria.

Articolo 24 **Esclusione e obbligo d'acquisto²⁵**

- (1) Qualora più del 95% delle quote societarie di una SPE siano direttamente o indirettamente nelle mani di un socio (socio principale), egli può chiedere ai soci restanti (soci di minoranza) di trasferirgli le loro quote o di trasferirle ad un terzo nominato per lui in rapida successione, dietro pagamento di un indennizzo dell'ammontare corrispondente al valore effettivo delle quote societarie.
- (2) Ogni socio di minoranza può opporsi al trasferimento delle sue quote fintantoché non esista una perizia di un esperto, da cui emerga che il prezzo

²⁵ Conformemente alla situazione giuridica in vigore nell'ambito del trasferimento delle imprese, anche lo statuto della SPE prevede la possibilità di escludere i soci di minoranza dietro pagamento di un adeguato indennizzo. Il diritto di esclusione è stabilito come diritto di alienazione conseguibile con la forza mediante un'azione in giudizio. In questo caso non è necessario un trasferimento immediato come avviene nel caso delle società quotate in borsa. Tuttavia una disputa sull'esattezza della perizia valutativa, qualora essa venga presentata, non ostacola il fondamentale obbligo di trasferimento. Al contrario, in seguito all'acquisizione di più del 95% delle quote si apre alla possibilità della rinuncia anche per i soci di minoranza. La soglia del 95% corrisponde all'articolo 38, paragrafo 1 e all'articolo 47, paragrafo 2.

offerto come indennizzo raggiunga almeno il valore effettivo delle quote societarie. L'esperto deve essere scelto dalle autorità competenti in base alla legislazione dello Stato che ospita la sede legale. In seguito alla presentazione della perizia, fermo restando i suoi diritti di richiedere una verifica giudiziale della perizia, il socio di minoranza è obbligato a trasferire le sue quote.

- (3) Entro tre mesi dal momento in cui un socio di minoranza sia venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni del paragrafo 1, può chiedere al socio principale che acquisisca le sue quote societarie ai sensi del paragrafo 1 e 2.

Articolo 25 **Acquisizione delle proprie quote societarie**

- (1) La società non può acquisire le proprie quote societarie il cui conferimento non sia stato completamente effettuato.
- (2) Può acquisire le proprie quote societarie il cui conferimento è stato completamente effettuato, solo nella misura in cui il corrispettivo non costituisca un rimborso del capitale ai sensi dell'articolo 19.
- (3) I paragrafi 1 e 2 si applicano *mutatis mutandis*, qualora la SPE acquisisca i diritti sulle quote societarie dei suoi soci²⁶.

Articolo 26 **Elenco dei soci²⁷**

- (1) La SPE stila un elenco dei soci in seguito ad ogni modifica relativa alla persona del socio, al suo nome o al suo indirizzo o in seguito a ogni motivazione, trasferimento, modifica contenutistica o ad ogni estinzione del diritto di un terzo sulle quote societarie.
- (2) L'elenco dei soci deve contenere i dati di seguito riportati.

²⁶ La disposizione limita, a tale proposito, il diritto all'acquisizione di quote proprie o di analoghe operazioni commerciali, come se ciò potesse ridurre la base di responsabilità dei creditori, nella misura in cui il capitale azionario viene in tal modo diminuito.

²⁷ L'elenco dei soci è un mezzo fondamentale della trasparenza partecipativa. Nella sua pubblicazione sul registro si intrecciano le conseguenze giuridiche ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 o dell'articolo 27. Proprio le conseguenze di ampia portata dell'articolo 27, paragrafo 3 per la parte che perde i propri diritti, richiedono da un lato un'identificazione dei concorrenti, dall'altro una dichiarazione dell'esattezza dell'elenco da parte di un titolare del potere pubblico.

- a) Nome e data di nascita o - in base al specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE -, il numero dell'iscrizione, l'indirizzo del socio ed eventuali modifiche.
- b) Numero identificativo e importo della quota societaria.
- c) Data e titolo dell'acquisizione.
- d) Diritti ipotecari e usufrutto della quota societaria relativi alla designazione nominativa dell'avente diritto della lettera a), nonché data e titolo dell'acquisizione e dell'estinzione del diritto.

Qualora una quota societaria o un diritto spetti ad un'associazione di persone che non è inclusa come tale nel specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE o in un registro simile, anche i suoi soci e le modifiche successive nell'ambito della composizione dei suoi soci devono essere parimenti iscritti in conformità alla lettera a).

- (3) Le notifiche della SPE ai soci o ai titolari ai sensi del paragrafo 2, lettera d), possono essere effettuate all'indirizzo iscritto sul libro delle quote. È possibile intentare azioni contro i soci ai sensi degli articoli 18, 19 e 24 presso il tribunale competente.

Articolo 27 **Pubblicazione dell'elenco dei soci**

- (1) L'elenco dei soci deve essere presentato presso il specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE e viene reso pubblico ai sensi di questa direttiva, in conformità delle disposizioni giuridiche dello Stato che ospita la sede legale.
- (2) La pubblicazione può avvenire soltanto qualora l'identità del nuovo socio o del nuovo titolare di una quota societaria venga chiarificata in conformità dell'articolo 8 della direttiva 2005/60/CE e qualora un notaio, un giudice o autorità competente dello Stato che ospita la sede legale certifichi l'esattezza di tale elenco tenendo conto della modifica.
- (3) L'elenco dei soci pubblicato più di recente è valido a vantaggio di colui che acquisisce il diritto a una quota o il diritto a un tale diritto mediante un atto giuridico, a meno che:
 - a) all'acquirente ne fosse nota l'inesattezza o non ne fosse nota per grave negligenza, oppure

- b) l'interessato ad essere incluso nel registro delle quote vi si sia opposto ai sensi del paragrafo 1, entro un anno dalla presentazione dell'elenco dei soci.

Articolo 28 **Responsabilità dell'amministratore e dei soci²⁸**

- (1) Gli organi societari sono responsabili come debitori solidali per il danno che viene causato alla SPE, che consegue che attraverso atti della società il patrimonio della SPE era ridotto a vantaggio di un organo societario, di un socio, di una persona a lui vicina, di un'impresa sul cui organo societario o sui cui soci la SPE può esercitare un'influenza, o a vantaggio di una persona o di un'impresa che può esercitare un'influenza dominante su un organo societario. La mancata esercitazione di un diritto ha lo stesso valore di un atto.
- (2) Il beneficiario di un contributo in base al paragrafo 1 è obbligato a restituire alla SPE ciò che ha conseguito dalla diminuzione dell'attivo in base al paragrafo 1. Egli può appellarsi al fatto che la somma da lui ricevuta non è più disponibile, qualora dimostri che egli non era o che non doveva essere a conoscenza del fatto che tale somma fosse un contributo in base al paragrafo 1.
- (3) L'articolo 18, paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis* ai diritti della SPE in base al paragrafo 1 e 2.
- (4) La responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 viene esclusa nel caso in cui non esista un obbligo compensativo in base all'articolo 5, paragrafo 2, frase 1, sottoparagrafo 2 o non sia valevole un accordo in base all'articolo 5, paragrafo 2, frase 2 e paragrafo 3. La responsabilità in base al paragrafo 1 e al paragrafo 2 subentra solo se l'atto o la sua omissione non era nel beninteso interesse della SPE. Ciò viene presunto a vantaggio dei creditori qualora:
 - a) all'epoca dell'atto o dell'omissione la SPE non abbia compiuto regolarmente tutti i doveri che le spettavano in relazione alla pubblicazione della sua rendicontazione, oppure

²⁸

L'articolo 28 trasferisce l'istituto di diritto anglo-americano del *fraudulent transfer* e del *wrongful trading* a un concetto di responsabilità limitata. Da una parte si rende responsabile l'amministratore che sposta il patrimonio della SPE nella sfera del socio senza alcuna motivazione commerciale. Dall'altra si rende responsabile il beneficiario per l'arricchimento ottenuto. Il paragrafo, frase 2 dà al creditore determinate agevolazioni relative alla produzione della prova.

- b) all'epoca dell'atto o dell'omissione si sarebbe dovuto richiedere (articolo 48) l'avvio di un procedimento sulla base dell'appendice A o dell'appendice B del regolamento (CE) n. 136/2000, oppure
 - c) all'epoca dell'atto l'agente si trovava in conflitto di interessi. Un conflitto di interessi non sussiste specialmente se l'atto o l'omissione era consentito da una deliberazione dei soci; i soci agenti o agevolati non hanno diritto di voto in merito.
- (5) I diritti della SPE in base al paragrafo 1 e al paragrafo 2 si estinguono dieci anni dopo la loro acquisizione.
- (6) La responsabilità dell'amministratore o dei soci in base ad altre disposizioni giuridiche non viene pregiudicata.

Titolo 5
Amministrazione e assemblea societaria

Sezione prima
Amministrazione

Articolo 29
Potere amministrativo

Nei confronti della SPE gli amministratori sono obbligati ad attenersi ai limiti relativi all'estensione del potere attribuitogli di rappresentare la SPE che sono stati fissati dall'atto costitutivo o, salvo diversamente determinato, dalle deliberazioni dei soci.

Articolo 30
Revoca della nomina dell'amministratore

- (1) La nomina dell'amministratore è revocabile in ogni momento, fermo restando i diritti di risarcimento dei contratti esistenti.
- (2) Nell'atto costitutivo la revoca può essere ammessa solo limitatamente al caso in cui venga reso necessario da ragioni importanti. In particolare sono da considerare come tali ragioni un grave inadempimento o l'impossibilità di amministrare regolarmente.

Articolo 31

Responsabilità dell'amministratore

- (1) Gli amministratori devono utilizzare negli affari della SPE l'accuratezza di un onesto gerente.
- (2) Gli amministratori che non adempiono ai loro doveri rispondono alla SPE come debitori solidali per i danni causati.
- (3) Non sussiste un inadempimento ai suoi doveri se l'amministratore aveva una ragionevole cognizione di causa e riteneva che il suo agire o il suo mancato agire fosse nel benemerito interesse della SPE.
- (4) I diritti in base ai paragrafi 1-3 si estinguono nell'arco di 5 anni.

Sezione seconda

Soci²⁹

Articolo 32

Diritti garantiti dall'atto costitutivo

I diritti che spettano ai soci negli affari della SPE, nonché l'esercizio degli stessi, si determinano in base all'atto costitutivo, salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 33

Diritto dei soci all'informazione e d'ispezione

- (1) Su richiesta, gli amministratori devono informare ogni socio degli affari della SPE e consentire l'ispezione dei libri e delle scritture.
- (2) Gli amministratori potrebbero negare l'informazione e l'ispezione qualora sussista il timore che il socio li utilizzerà per scopi alieni a quelli della società, e che in tal modo non verrà apportato alla società o ad un'impresa legata ad essa alcun vantaggio considerevole. Per il rifiuto è necessaria una deliberazione dei soci.

²⁹ L'articolo 32 e segg. sono ulteriori norme cautelari per il comportamento interno dei soci. Solo gli articoli 33, 36, paragrafo 4, 37, paragrafo 4, 40 sono vincolanti. L'articolo 35, paragrafo 3 e 4 è semivincolante. L'articolo 41 notifica semplicemente l'opzione per un tribunale arbitrale che però, qualora il processo riguardi terzi (es. soci), deve essere assegnato in modo tale da escludere manipolazioni del banco dei giudici a carico di questi terzi.

- (3) Nell'atto costitutivo non si può derogare ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 34 Compiti dei soci

Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo o del presente regolamento, sono soggette alla deliberazione dei soci:

1. l'accertamento del bilancio annuale e la destinazione dell'utile;
2. la deliberazione relativa alla pubblicazione di un bilancio individuale sulla base dello standard internazionale di rendicontazione e sull'approvazione del bilancio redatto dagli amministratori³⁰;
3. l'approvazione di un bilancio consuntivo redatto dagli amministratori;
4. lo spostamento della sede amministrativa;
5. la nomina e la revoca degli amministratori, il loro esonero e le modifiche al loro potere di rappresentanza;
6. le misure per la verifica e il controllo dell'amministrazione;
7. la nomina di procuratori e di altri incaricati allo svolgimento dell'intera attività della società;
8. la rappresentanza della SPE nei processi che deve condurre contro gli amministratori.

Articolo 35 Deliberazione per maggioranza di voti

- (1) Le deliberazioni che i soci devono prendere riguardo agli affari della SPE hanno bisogno della maggioranza dei voti espressi, salvo disposizione contraria del presente regolamento.
- (2) Viene accordato un voto ad ogni euro di una quota societaria.

³⁰ Il regolamento apre qui la strada ad un diritto di voto per una rendicontazione internazionale in luogo di quella nazionale, cfr. anche l'articolo 44, paragrafo 1 e semiparagrafo 2.

- (3) Ai fini della loro validità le deleghe hanno bisogno di essere almeno redatte per la forma testuale. Esse rimangono presso la SPE.
- (4) Un socio che deve essere cancellato o liberato da un impegno, non ha diritto di voto in merito e non può esercitarlo nemmeno in vece altrui. Lo stesso vale per una deliberazione che riguarda l'attuazione di un provvedimento giuridico o l'avvio o la risoluzione di un'azione legale nei confronti di un socio. L'atto costitutivo può stabilire in quali ulteriori casi i soci non hanno diritto di voto.

Articolo 36 **Deliberazioni dell'assemblea**

- (1) Le deliberazioni dei soci vengono prese in assemblea.
- (2) Non è necessario tenere un'assemblea qualora tutti i soci dichiarino di essere d'accordo con la deliberazione presa in forma testuale o consegnando i voti per iscritto.
- (3) I soci devono accettare senza indugio il verbale in seguito alla deliberazione. Questo deve essere firmato dal presidente dell'assemblea.
- (4) Le deliberazioni che, in base al presente regolamento, richiedono una maggioranza di almeno tre quarti dei voti rappresentati nell'ambito della deliberazione, devono essere prese in assemblea.

Articolo 37 **Convocazione dell'assemblea**

- (1) L'assemblea dei soci viene convocata dagli amministratori. Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, ogni amministratore ha facoltà di farlo.
- (2) Oltre ai casi stabiliti esplicitamente, essa deve essere convocata qualora appaia necessario nell'interesse della SPE.
- (3) Qualora avvenga che si verifichi o sia da accettare a propria discrezione una perdita della metà del capitale sociale durante la redazione di un bilancio annuale o di una chiusura intermedia, gli amministratori devono convocare senza indugio un'assemblea dei soci.

Articolo 38

Convocazione da parte della minoranza

- (1) I soci le cui quote societarie corrispondono ad almeno la ventesima parte del capitale sociale hanno in ogni momento la facoltà di richiedere un'assemblea dei soci dietro indicazione dello scopo e dei motivi.
- (2) Allo stesso modo i soci hanno il diritto di chiedere che vengano comunicate le questioni oggetto della deliberazione dell'assemblea.
- (3) Qualora la richiesta non venga corrisposta o non siano presenti le persone cui la stessa dovrebbe essere indirizzata, gli stessi soci indicati nel paragrafo 1 possono effettuare la convocazione o la notifica dietro comunicazione dello scopo e dei motivi. L'assemblea decide se i costi prodotti devono essere sostenuti dalla SPE.

Articolo 39

Forma della convocazione

- (1) La convocazione dell'assemblea avviene mediante invito dei soci attraverso lettere raccomandate. Devono essere recapitate almeno una settimana prima dell'assemblea. Le assemblee devono avere luogo presso la sede legale della SPE.
- (2) Lo scopo dell'assemblea deve essere comunicato nella convocazione.
- (3) Qualora l'assemblea non venga convocata regolarmente, le deliberazioni possono essere prese solo se tutti i soci sono presenti.
- (4) Lo stesso vale in relazione alle deliberazioni su questioni di cui non è stata data comunicazione almeno tre giorni prima dell'assemblea con la modalità prescritta per la convocazione.

Articolo 40

Diritti e doveri speciali

I diritti speciali di un socio non possono essere pregiudicati senza il suo consenso mediante una deliberazione dei soci, né i doveri speciali di un socio previsti nell'atto costitutivo possono essere imposti senza il suo consenso.

Articolo 41 **Contestazione delle deliberazioni dei soci**

- (1) Le deliberazioni dei soci diventano effettive tramite la loro comunicazione da parte del presidente dell'assemblea dei soci. Qualora la deliberazione non venga presa da un'assemblea, essa diventa effettiva mediante la firma del verbale relativo alla deliberazione.
- (2) Le deliberazioni dei soci possono essere contestate da ogni socio in ragione della violazione delle deliberazioni dell'atto costitutivo, della legislazione applicabile nello Stato che ospita la sede legale della società o del presente regolamento, soltanto mediante ricorso presso il tribunale competente nello Stato che ospita la sede legale.
- (3) La contestazione può avvenire entro la data di un mese. Tale termine inizia il giorno in cui il socio che presenta il reclamo è venuto conoscenza della deliberazione.
- (4) Nell'atto costitutivo può essere stabilita la competenza di un tribunale arbitrale per le controversie fra la SPE e i suoi organi societari o i suoi soci, nonché reciprocamente fra i suoi organi societari. Nella misura in cui le conseguenze della sentenza arbitrale interessano terzi che non sono parti dell'arbitrato, esse sono valide soltanto qualora venga garantito che la composizione del tribunale arbitrale non sia influenzata dalle parti dell'arbitrato.

Articolo 42 **Diritti dei lavoratori**

La partecipazione dei lavoratori alle deliberazioni che devono prendere gli organi societari è regolata in base alle disposizioni dello Stato che ospita la sede legale della società. Qualora la SPE abbia una filiale in un altro Stato, ai lavoratori impiegati in quel luogo si applicano le disposizioni dell'altro Stato. Qualora tale Stato non preveda la partecipazione dei lavoratori ai sensi della frase 1, la frase 1 si applica anche a questi lavoratori.

Titolo 6
Bilancio annuale e destinazione dell'utile³¹

Articolo 43
Obbligo di tenere una contabilità regolare e obbligo di vigilanza

- (1) Gli amministratori sono obbligati a provvedere alla contabilità regolare della SPE.
- (2) Gli amministratori devono pendere provvedimenti adatti, in particolare predisporre un sistema di controllo, affinché possa essere precocemente riconosciuta i sviluppi compromettenti la persistenza della SPE.

Articolo 44
Bilancio annuale

- (1) La redazione e il contenuto del bilancio così come, qualora necessario, della relazione d'esercizio e la verifica di tali documenti da parte di un ufficio preposto, sono regolati in base alla legislazione dello Stato che ospita la sede legale della SPE, salvo disposizione contraria del presente regolamento.
- (2) I documenti di cui al paragrafo 1 devono essere resi pubblici in base alla direttiva 68/151/CEE secondo le disposizioni dello Stato che ospita la sede legale della società.

Articolo 45
Diritto all'utile d'esercizio

- (1) I soci hanno diritto all'utile d'esercizio maggiorato del riporto a nuovo degli utili e diminuito del riporto a vecchio delle perdite, salvo che l'importo risultante non venga escluso dalla ripartizione fra i soci in virtù di una disposizione legale, dall'atto costitutivo, da una deliberazione secondo il paragrafo 2 o in quanto ritenuto come dispendi aggiuntivi in virtù della deliberazione relativa alla destinazione dell'utile. Qualora il bilancio venga redatto tenendo conto della destinazione parziale dell'utile o vengano sciolte le riserve, i soci hanno diritto all'utile in deroga alla frase 1.

³¹ La rendicontazione di una SPE è soggetta fondamentalmente alla legislazione dello Stato che ne ospita la sede legale. Tuttavia i soci possono adattare la rendicontazione agli standard internazionali. I soci di minoranza tutelano le deliberazioni sulla destinazione dell'utile.

- (2) Nel quadro della deliberazione relativa alla destinazione degli utili i soci possono destinare certe somme a riserve di utili o riportarle a nuovo, salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo.
- (3) La ripartizione avviene in base alla proporzione delle quote sociali. Qualora durante l'anno di esercizio vengano emesse nuove quote sociali o aumentato il valore nominale delle quote esistenti, queste prendono parte alla ripartizione dell'utile, salvo non sia stata presa una deliberazione sulla destinazione dell'utile all'epoca della loro emissione o dell'aumento del loro valore nominale. Nell'ambito dell'atto costitutivo o mediante una deliberazione dei soci può essere stabilito un altro criterio di ripartizione. L'articolo 40 resta invariato.

Titolo 7 **Cessazione della SPE³²**

Articolo 46 **Scioglimento**

- (1) La SPE viene sciolta:
 1. per la scadenza di un termine stabilito nell'ambito di un atto costitutivo;
 2. mediante deliberazione dei soci; questa ha bisogno della maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, salvo disposizione contraria nell'atto costitutivo;
 3. qualora esistano delle cause con riguardo alla SPE, per le quali una delle società menzionate nell'allegato II del regolamento (CE) 2157/2001 verrebbe sciolta o sarebbe da sciogliere in base alla legislazione dello Stato che ne ospita la sede legale.
- (2) Nell'ambito dell'atto costitutivo possono essere stabiliti ulteriori cause di scioglimento.
- (3) Lo scioglimento avviene per opera dei liquidatori. Per essi vale l'articolo 9 del presente regolamento. Inoltre, per le società menzionate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2157/2001, il processo di liquidazione viene

³² In conformità al regolamento (CE) n. 2157/2001, la liquidazione della SPE viene regolata in base alla legislazione dello Stato che ne ospita la sede. In assenza di attività pubblicitaria l'interesse alla tutela dell'attività commerciale passa in seconda linea, a prescindere dal potere di rappresentanza dei liquidatori.

regolato in base alla legislazione vigente nello Stato che ospita la sede legale della SPE.

Articolo 47

Richiesta di scioglimento

- (1) La SPE può essere sciolta da una sentenza giudiziaria, qualora diventi impossibile il raggiungimento dei fini societari, o qualora siano presenti altre cause importanti ai fini dello scioglimento che risiedono nelle condizioni finanziarie della SPE.
- (2) La richiesta di scioglimento è da rivolgere contro la SPE. Può essere avviata solo dai soci le cui quote societarie costituiscano nell'insieme almeno la ventesima parte del capitale sociale. L'articolo 41, paragrafo 4 si applica *mutatis mutandis*.
- (3) La richiesta compete solamente al tribunale dello Stato che ospita la sede legale.

Articolo 48

Obbligo di presentare la domanda per l'avvio della procedura d'insolvenza³³

Qualora la SPE sia insolvente, gli amministratori devono chiedere senza indugio l'avvio di una procedura in base all'allegato A o all'allegato B del regolamento (CE) n. 136/2000. E' necessario prendere le mosse dall'insolvenza soprattutto qualora la SPE abbia interrotto i suoi pagamenti o si verifichi un suo indebitamento³⁴.

³³ Perciò anche i creditori hanno fondamentalmente la facoltà di avviare una procedura d'insolvenza. Tuttavia si originano in tal modo altri costi per cui i creditori desistono dal presentare una tale richiesta. Ciò va contro i fini di uno svolgimento e di una ristrutturazione regolari, che vengono perseguiti mediante la procedura d'insolvenza. Per tale motivo il regolamento prevede un dovere originario dell'amministratore di presentare la richiesta, oltre a quello di regolare i semplici effetti secondari (articolo 28).

³⁴ La definizione di livello di indebitamento non è armonizzata. L'esistenza di criteri uniformi è tuttavia nell'interesse dell'attività commerciale, di modo che venga stabilito uno standard minimo.

Articolo 49

Richiesta di annullamento

- (1) Qualora l'atto costitutivo non contenga alcuna disposizione relativa all'ammontare del capitale sociale o le disposizioni dell'atto costitutivo relative al oggetto dell'impresa siano nulle, ogni socio, ogni amministratore e, se è nominato un comitato di vigilanza, ogni membro di tale comitato, può presentare richiesta che la SPE venga dichiarata nulla.
- (2) La richiesta compete solo al tribunale dello Stato che ospita la sede legale.
- (3) Una mancanza riguardante le disposizioni relative al oggetto dell'impresa, può essere sanata mediante deliberazione unanime dei soci.
- (4) Qualora l'annullamento della SPE venga iscritto nel specifico registro di cui all'articolo 3 della prima direttiva 68/151/CEE, si applica *mutatis mutandis* l'articolo 46, paragrafo 3.
- (5) L'annullamento non modifica la validità degli atti giuridici compiuti insieme a terzi a nome della SPE. I soci devono versare i capitali promessi, nella misura in cui sia necessario per il compimento degli impegni contrattati.

Titolo 8

Disposizioni finali

Articolo 50

Poteri degli Stati membri

I poteri degli Stati membri volti a sollecitare le società, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2157/2001, i loro soci e i loro organi societari all'adempimento dei loro doveri in base al presente regolamento e alle disposizioni legali vigenti in base al presente regolamento, si applicano alla SPE e in maniera analoga ai suoi soci e ai suoi organi societari. Ciò è valido specialmente per le disposizioni penali³⁵.

³⁵ Tale disposizione garantisce che, contro le società ai sensi dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2157/2001, in caso di inadempimento vengano applicate le stesse sanzioni che potrebbero essere applicate nel corrispondente Stato membro.

Articolo 51
Espressione del capitale sociale

L'articolo 67 del regolamento (CE) n. 2157/2001 si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 52
Trasformazione

- (1) Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (2) Ogni Stato membro designa le autorità competenti ai sensi degli articoli 24 e 27. Ne porta a conoscenza la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 53
Entrata in vigore

- (1) Il presente regolamento entra in vigore in data _____ .
- (2) Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Allegato I

I campi di testo vengono mantenuti di volta in volta in una lingua nazionale dello Stato in cui si trova la sede legale. I campi d'immissione vengono riempiti o segnati con una croce.

1. Dati generali

1	Ragione sociale della società				
2	Sede legale	Numero civico			
		Via			
		Città			
		Codice postale			
		Stato			
3	Capitale sociale sottoscritto (€)				
4	Capitale limitato non sottoscritto				
5	Regolamento generale di rappresentanza	unico	due AMM	due AMM o un AMM e un procuratore	tutti gli AMM insieme
		divieto di rappresentanza unica		divieto di rappresentanza plurima	
6	Atto costitutivo redatto il (GG.MM.AAAA).				
7	Link per scaricare gli atti costitutivi				
8	Link per scaricare il elenco attuale dei soci				
9	Bilancio annuale	giorno di chiusura dell'ultimo bilancio presentato		giorno di chiusura dell'ultimo bilancio consolidato presentato	
10	Link per scaricare il bilancio annuale o consolidato				

11	Luogo (luoghi) della filiale	
12	Registro della filiale in base all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE	
13	Scioglimento della società deciso con effetto dal	

Nel caso di filiali devono essere forniti invece i seguenti dati ai sensi della undicesima direttiva 89/666/CEE:

1	Ragione sociale della filiale principale				
2	Sede legale della filiale principale				
3	Registro filiale ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE				
4	Ragione sociale della filiale				
5	Sede della filiale	Numero civico			
		Via			
		Città			
		Codice postale			
		Stato			
6	Capitale sociale sottoscritto (€)				
7	Capitale non sottoscritto (€)				
8	Regolamento generale di rappresentanza	unico	due AMM	due AMM o un AMM e un procuratore	tutti gli AMM insieme
		divieto di rappresentanza unica		divieto di rappresentanza plurima	
9	Atto costitutivo redatto il (GG.MM.AAAA).				
10	Link per scaricare gli atti costitutivi				

11	Link per scaricare il elenco attuale dei soci.		
12	Bilancio annuale	giorno di chiusura dell'ultimo bilancio presentato	giorno di chiusura dell'ultimo bilancio consolidato presentato
13	Link per scaricare il bilancio annuale o consolidato		
14	Scioglimento della società deciso con effetto dal		

2. Amministratori

ripetere a seconda del numero degli amministratori nel caso di una SPE in fallimento devono invece essere forniti i dati dei curatori del fallimento.

2.1 Persone naturali

1	Nome dell'amministratore		
2	Data di nascita dell'amministratore (GG.MM.AAAA)		
3	Potere di rappresentanza dell'amministratore	secondo regola generale	sempre singolarmente
		divieto di rappresentanza unica	divieto di rappresentanza plurima

2.2 Persone giuridiche

1	Ragione sociale dell'amministratore	
2	Sede legale dell'amministratore	
3	Organo pubblico competente per la registrazione e numero di registrazione dell'amministratore	

1	Nome dell'organo di rappresentanza dell'amministratore	
2	Data di nascita di tale organo di rappresentanza (GG.MM.AAAA)	

3	Potere di rappresentanza di tale organo di	secondo regola generale	sempre singolarmente
		divieto di rappresentanza unica	divieto di rappresentanza plurima

3. Procuratori

ripetere a seconda del numero dei procuratori

1	Nome dei procuratori				
2	Data di nascita del procuratore (GG.MM.AAAA)				
3	Potere di rappresentanza dei procuratori	unico	insieme con altro procuratore	insieme con un AMM	insieme con un AMM o altro procuratore
		divieto di rappresentanza unica		divieto di rappresentanza plurima	

4. Comitato di vigilanza e consiglio di amministrazione

ripetere a seconda del numero di comitati di vigilanza e dei consigli d'amministrazione

1	Nome del membro		
2	Data di nascita del membro (GG.MM.AAAA)		
3	Funzione del membro	Presidente	Vicepresidente